



Comune di Sorso

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

ai sensi dell' art. 23 del CCNL del 14 settembre 2000

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 16.11.2017

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 FINALITÀ DEL SERVIZIO

ART. 3 TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

ART. 4 PERSONALE

ART. 5 DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ

ART. 6 DOVERI DEL COMANDANTE

ART. 7 TURNAZIONI

ART. 8 ATTIVAZIONE

ART. 9 EQUIPAGGIAMENTO

ART. 10 COMPENSI ART.

11 NORMA FINALE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, istituisce e disciplina le modalità di funzionamento del servizio di reperibilità del Corpo di Polizia Locale del Comune di Sorso.
2. Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente incluso nel turno di tale servizio di porsi in grado di ricevere prontamente e continuativamente per l'intero periodo, le eventuali chiamate di servizio e di provvedere alla messa in sicurezza del sito o delle persone interessate, in proprio o attivando altri uffici e servizi comunali, privati appaltatori di servizi di pubblica utilità, oppure altri servizi di emergenza (Vigili del Fuoco o forze di polizia).

ART. 2 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di reperibilità viene istituito per attuare interventi urgenti ed inderogabili atti a garantire la salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, l'assistenza pubblica, la tutela del patrimonio comunale o per far fronte a eventi di carattere eccezionale come meglio di seguito individuati.

ART. 3 - TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

1. Fra gli interventi urgenti citati al precedente art. 2 sono compresi anche:
 - a) la predisposizione ordinanze da sottoporre al Sindaco per Trattamenti sanitari obbligatori e Accertamenti sanitari obbligatori;
 - b) adempimenti di polizia giudiziaria richieste dall'Autorità Giudiziaria;
 - c) Il sopralluogo presso immobili comunali o del Comando P.L. a seguito di attivazione di impianti anti intrusione;
2. Fra i casi di eventi di carattere eccezionale per i quali è prevista l'attivazione del presente servizio si ipotizzano, a titolo esemplificativo, i seguenti:
 - a) cedimento e/o dissesti non prevedibili e del tutto casuali della sede stradale per il quale si rende necessario disporre tempestivamente idonei ripari e/o predisporre percorsi alternativi per ragioni di sicurezza stradale;
 - b) calamità naturali: terremoti, alluvioni, grandinate, nevicate, ed altri eventi di eccezionale intensità, che rendano proibitiva o altamente difficoltosa la circolazione veicolare;
 - c) incendi o crolli di edifici, pubblici o privati, prospicienti la pubblica via per i quali si rende necessario eliminare con tempestività situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

- a) incidenti industriali.
- b) smottamenti, esondazioni, alluvioni;
- c) sversamenti in fognatura.

3. Non rientra nelle funzioni proprie del servizio di reperibilità:

- a) lo svolgimento delle attività che l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia;
- b) la rilevazione di incidente stradali, gli accertamenti di infrazioni al codice della strada, gli schiamazzi notturni e interventi che vedano coinvolti animali domestici, da affezione e/o selvatici;

ART. 4 - PERSONALE

1 Il servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, al reclutamento di personale dipendente volontario. Nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del servizio con personale volontario, potrà essere attivato anche il restante personale professionalmente idoneo fermo restando il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente.

2. Il comandante individua il personale idoneo a garantire l'effettivo svolgimento del servizio.

3. Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità:

- a) i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti alla chiamata;
- b) i dipendenti che siano esonerati da norme di legge

ART. 5 – DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ

1. I dipendenti idonei al servizio di reperibilità, salvo quanto previsto dal successivo comma, non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali, dai protocolli e dalle disposizioni di servizio del responsabile del Servizio.

2. Qualsiasi variazione o impedimento, per cause di forza maggiore, nello svolgimento del proprio turno di reperibilità sono immediatamente comunicati all'Ufficiale incaricato dal Comandante della redazione dei turni di servizio il quale provvederà alla sostituzione;

3. Per esigenze particolari, eccezionali e motivate il dipendente in turno di reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile dallo stesso individuato, previo comunicazione all'Ufficiale

addetto alla turnazione.

4. Il servizio di reperibilità, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, rientra tra i servizi essenziali di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni – autonomie locali del 19.09.2002.
5. Il turno di reperibilità comporta automaticamente l'impossibilità per il dipendente di fruire di giorni di ferie o di svolgere altre funzioni diverse da quelle del proprio ufficio (es. straordinario elettorale).
6. Durante il turno di reperibilità il dipendente addetto:
 - a) tiene il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
 - b) verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;
 - c) risponde prontamente alle chiamate;
 - d) raggiunge il posto di lavoro entro trenta minuti dalla chiamata;
7. Alla fine del turno di reperibilità il dipendente riconsegna o consegna al collega montante nel turno successivo, l'equipaggiamento in dotazione in stato di piena efficienza;
8. Il dipendente che interviene in regime di reperibilità è tenuto a riferire le circostanze e gli esiti dell'intervento al Comandante mediante apposito rapporto d'intervento;
9. Il dipendente in turno di reperibilità che di fatto non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non risulti in reperibilità, oltre a conseguenze disciplinari;
10. Nel caso di assenza per malattia o infortunio il dipendente in servizio di reperibilità verrà sostituito d'ufficio;
11. Il dipendente può chiedere di essere esonerato, temporaneamente, dal servizio solo per gravi e documentati motivi; la richiesta è soggetta alla valutazione del Comandante la Polizia Locale;

ART. 6 – DOVERI DEL COMANDANTE

1. Il Comandante, anche avvalendosi di personale appartenente al Corpo o personale amministrativo svolge i seguenti compiti:
 - a) coordina e sovrintende il servizio di reperibilità;
 - b) impartisce disposizioni ed istruzioni al personale addetto al servizio;
 - c) programma ed assegna i turni di reperibilità e accorda le sostituzioni ove previste;

- d) riceve i rapporti degli eventuali interventi e predispone eventuali interventi conseguenti
- e) predispone e trasmette mensilmente al Servizio personale in forma preventiva e poi a consuntivo il calendario della turnazione del personale incaricato del servizio di reperibilità al fine di permettere il pagamento del relativo compenso ai dipendenti;
- f) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente regolamento e dalle norme vigenti.

ART. 7 - TURNAZIONI

1. Il servizio di reperibilità viene svolto per tutto l'anno fatte salvo diverse disposizioni del Comandante riferite all'impossibilità di coprire tutti i turni, nel rispetto delle disposizioni contrattuali turno del servizio di reperibilità dura di norma 6 giorni continuativi.
2. Il servizio di reperibilità prevede l'assegnazione di un contingente minimo di n. 2 operatori e copre le seguenti fasce orarie:
 - giorni feriali dalla 20,01 alle ore 7,59 del giorno successivo
 - giorni festivi e festivi infrasettimanali: dalle 14,01 alle 7,59 del giorno successivo.
1. Il servizio di reperibilità non opera durante l'orario di servizio ordinario della Polizia Locale .
2. La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta mensilmente con congruo anticipo e con criteri di rotazione, al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.

ART. 8 - ATTIVAZIONE

1. Il servizio di reperibilità della Polizia Locale viene attivato da:
 - Comandante
 - Sindaco
 - Assessori comunali quando sostituiscono il Sindaco
 - Prefettura
 - Questura
 - Forze di Polizia del territorio
 - Vigili del Fuoco
 - Responsabile del Servizio tecnico comunale.

2. Il servizio viene attivato mediante chiamata telefonica ad apposita utenza mobile, nella disponibilità del capo squadra e degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, adeguatamente divulgata ai soggetti sopra indicati.
3. Il capo squadra, a sua volta attiva il collega in turno, mediante apposita ulteriore utenza di telefonia mobile.
4. Svolge le funzioni di capo squadra il dipendente in servizio più alto in grado e in caso di parità, quello più anziano di servizio.
5. In caso di emergenze di particolare gravità il dipendente in servizio di reperibilità può chiedere l'intervento del Comandante o, sentito il Comandante stesso, chiedere l'intervento di altri colleghi già idonei per il servizio di reperibilità. Questi ultimi, se disponibili, rientrano nel regime della reperibilità dal momento della chiamata in servizio. Può chiedere, altresì, l'intervento di personale di altri uffici e servizi comunali, privati appaltatori di servizi di pubblica utilità, oppure altri servizi di emergenza (Vigili del Fuoco o forze di polizia), anche consultandosi con il Comandante, qualora lo ritenga opportuno.

ART. 9 - EQUIPAGGIAMENTO

1. Al fine di garantire il servizio di reperibilità, durante il turno i dipendenti sono dotati di:
 - a) telefono cellulare di servizio dotato di caricabatteria e di batteria di riserva;
 - b) copia delle chiavi dell'ufficio e dei mezzi di servizio necessari a garantire gli interventi richiesti.

ART. 10 – COMPENSI

1. Il servizio di reperibilità viene compensato secondo quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali.
2. L'indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
3. In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione viene attestata dal Comandante.
4. In caso di intervento durante il turno di reperibilità in giorno festivo, il dipendente ha diritto, oltre al riposo compensativo, al pagamento della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
5. Il compenso viene erogato sulla base della prestazione mensile.

ART. 11 – NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti.